

REGOLAMENTO (CE) N. 1281/2001 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2001

recante fissazione del bilancio di approvvigionamento previsionale, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001, di zucchero per le Azzorre, Madera e le isole Canarie previsto dai regolamenti (CEE) n. 1600/92 e (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 7, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 2 dei regolamenti (CEE) n. 1600/92 e (CEE) n. 1601/92, con il regolamento (CEE) n. 2177/92 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1481/2000 ⁽⁵⁾, è stato fissato il bilancio previsionale di approvvigionamento in zucchero, per la campagna di commercializzazione 2000/01, per le Azzorre, Madera e le isole Canarie. In applicazione dell'articolo 2 succitato, in attesa che entri

in vigore la riforma del regime specifico di approvvigionamento e al fine di non interrompere l'applicazione di regime vigente, è opportuno fissare il bilancio per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2177/92 è sostituito, per quanto riguarda il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001 della campagna di commercializzazione 2001/02, dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 217 del 31.7.1992, pag. 71.

⁽⁵⁾ GU L 167 del 7.7.2000, pag. 6.